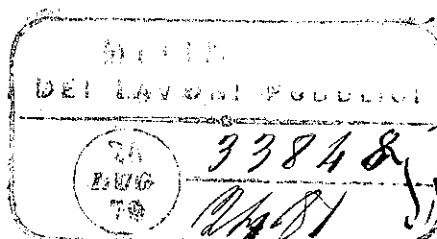


14
IVto - B.

CONSIGLIO SUPERIORE

DEI
LAVORI PUBBLICI

Sedices 1^a



26/7/70
Bagli
Consiglio

Estratto dal Registro delle Adunanze del *h. leg. lud.*

Adunanza del *15. Luglio 1870*



Numeri del protocollo { Generale *950.*
Speciale

OGGETTO

*Piano regolatore edilizio e di ampliamento della
Città di Genova sul colle di Bagnasco.*

*Visto il piano regolatore edilizio
d'ampliamento della Città di Genova
sul Colle di Bagnasco firmato
dall'Ingegnere Cimosei in data 25
Gennaio 1866 ed approvato con Regio
Decreto del 3 Novembre 1867.*

*Visto il regolamento per l'esecuzione
del suddetto piano regolatore
edilizio approvato dal Consiglio Co-
munale in seduta del 21 Luglio 1869
secondo il quale regolamento l'opera
pubblica si comparte in tre distin-
te zone la prima delle quali verrà
eseguita ad esclusive spese del Mu-
nicipio e le altre due saranno ese-
guita in consorzio fra lo stesso Muni-
cipio ed i proprietari dei terreni la-
terali.*

Visto il parere favorevole emesso dall'Ingegnere
Capo pel servizio Governativo della Provincia di Genova
in data 17 Giugno 1865

Vista la nota Ministeriale del 30 stesso mese
Dir. 4.ª N.º 2082 con cui si trasmette il citato regolamento
a questo Consiglio pel suo parere sulla regolarità dello
stesso regolamento non che sull'ammissibilità a fronte
della Legge 25 Giugno 1865 della disposizione di cui all'
l'articolo 4.º che impone ai proprietari l'obbligo di som-
ministrare il terreno necessario per la formazione delle
strade.

Inteso il relatore nelle sue esposizioni e conclusio-
ni.

Considerando in ordine all'obbligo imposto dal-
l'Articolo 4.º ai proprietari di somministrare in tutto
od in parte il terreno necessario per la formazione del-
le strade e piazze, che simile somministrazione può
riguardarsi siccome un concorso speciale degli stessi
proprietarii nella spesa di costruzione delle strade
e piazze medesime in riguardo ai beneficii speciali
che ciaschedun di essi ritrarra dal poter utilizzare i
rimanenti terreni laterali per fabbricazione di Case
e giardini contigui, o della vendita dei terreni per la

stessa fabbricazione od altri che per essi assumino gli obblighi imposti dal regolamento, che d'altra parte il proprietario il quale trovasse troppo oneroso l'imposto contributo può esonerarsene rifiutando di far parte del Consorzio.

Considerando che avuto riguardo alla posizione molto ariegiata del colle di Carignano, non può ravvisarsi necessario, nell'interesse della pubblica igiene, che sia lasciata libera attorno alle nuove costruzioni un'area tanto estesa come quella che viene prescritta dall'Art. 11, che ammettendo tale prescrizione si verrebbe a restringere soverchiamente l'area disponibile per nuove costruzioni, che perciò la larghezza della zona a cui si riferisce la servitù imposta, collo stesso articolo vorrebbe essere fissata tutto al più a M. 10, che allo scopo di evitare dubbiezze all'atto pratico è opportuno di aggiungere la dichiarazione che riguardo alle indennità alle quali potessero avere ragione in senso dell'Art. 46 della Legge 25 Giugno 1865 i proprietari dei terreni sui quali graviterebbe la servitù imposta con detto Art. 11, si osserveranno le disposizioni della stessa Legge.

Considerando che nel 2° alinea dell'Art. 12, si accenna a divisioni di giardini da farsi nel modo

indicato nel tipo con linee e puntini blu, che tali linee e puntini non si riscontrano nello stesso tipo, e che perciò vuole essere soppresso o modificato il secondo periodo di detto seconda alinea.

Considerando che deve ritenersi siccome erronea la prescrizione di cui al 2.^o alinea dell'Art. 25, mentre sarebbe ingiusto che il proprietario il quale per una causa qualunque non avesse potuto intraprendere le costruzioni oltre alla soggezione di essere espropriato, dovesse anche sopportare il carico del contributo imposto coll'Art. 6, e che perciò in detta alinea invece di dirsi a carico dell'espropriato diva dirsi a carico dell'espropriante.

Considerando che le altre disposizioni dell'indicato regolamento sono redatte in armonia con quanto è stabilito nel regolamento approvato per l'esecuzione del piano regolatore d'ingrandimento della Città di Genova fra la piazza di S. Bartolomeo degli Armeni, e l'altipiano di Castelletto.

Ritenuto che la pubblicazione del regolamento non abbia dato luogo ad opposizioni.

E' di Voto

Che l'indicato regolamento possa ricevere la Sovrana approvazione quando sia modificato in senso

di quanto è avvertito nelle precedenti considerazioni.

Per estratto dal Verbale

L'Ingegnere Capo Segretario

Montebelluna;

